

Cass. [ord.], S.U., 23.03.2006, n. 6423.

È inammissibile il regolamento di giurisdizione con cui la regione Lazio, nel contestare l'iniziativa del commissario per gli usi civici di Lazio, Toscana e Umbria di instaurazione di un giudizio presso di sé per accertare la natura demaniale collettiva di un'area, con successiva assunzione da parte del magistrato «promotore» anche della funzione di giudicante, deduca la violazione del principio di terzietà del giudice, non attenendo la censura al superamento dei confini della competenza giurisdizionale dell'organo, bensì al mero rispetto dei limiti di carattere interno relativi all'osservanza di norme di procedura.